



COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA DI CAGLIARI
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PIAZZA BRIGATA SASSARI

TEL. 070/7449306
FAX 070/7449334

C.A.P.. 09041
web.tiscali.it/comunedolianova
comune.dolianova@tiscalinet.it

P.I.V.A 01331060929
C.F. 80004050920

REGOLAMENTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

Norme generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1- Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del Titolo VIII della LR. 31 ottobre 1991 n°35, e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. n°60 del 15 marzo 1995.

Articolo 2

Definizioni

- 1- Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per quanto non espressamente previsto, si intendono integralmente richiamate le definizioni di cui all'art. 41 della L.R. n. 35/91.

Articolo 3

Criteri generali di indirizzo e finalità del regolamento

- 1- L'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche sono rivolte al perseguimento delle seguenti finalità:
 - una funzione di servizio nell'interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di commercio a posto fisso al fine di qualificare complessivamente, valorizzandola, l'offerta commerciale dell'intera città ;
 - una funzione di valorizzazione e di promozione della città o di parti della stessa;
 - una funzione di promozione delle produzioni tipiche locali e, quindi, dello stesso territorio.
- 2- Il presente Regolamento, mira alla razionalizzazione ed il miglioramento delle attività.

Articolo 4

Compiti degli uffici comunali

- 1- La regolamentazione, direzione, e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso gli Uffici competenti, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
- 2- Al fine di garantire continuità nell'attività di gestione e controllo dei mercati, il Comando di P.M. assicura continuità di presenza di idoneo personale. che trasmetterà mensilmente al Dirigente dell'ufficio competente in materia di commercio tutti i dati e gli accertamenti relativi all'attività di controllo di cui ai commi precedenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 5

Esercizio dell'attività

- 1- Il commercio su aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori e concessori previsti dalla legge, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli seguenti.

Articolo 6

Specializzazione merceologica dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato

- 1- In applicazione delle norme di legge vigenti, il Comune definisce le specializzazioni tipologiche dei mercati.
- 2- Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali, con particolare riferimento ai mercati e ai posteggi fuori mercato, la cui attività sia rivolta essenzialmente al turismo.
- 3- Il Comune può altresì fissare prescrizioni e stabilire specializzazione merceologiche per mercati, fiere, anche promozionali, e posteggi fuori mercato, al fine della valorizzazione del centro storico o in occasione di particolari ricorrenze o festività.
- 4- Nelle ipotesi previste dal presente articolo il Comune adotta tutti gli opportuni provvedimenti, per la verifica della sussistenza dei requisiti di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi ai fini dell'ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei posteggi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di esclusione in difetto o di revoca della concessione rilasciata.

Articolo 7

Trasferimenti di mercati, fiere e fiere promozionali

- 1- Il Comune procede alla istituzione e al trasferimento dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali, sentite le organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori.
- 2- In tali ipotesi la riassegnazione agli operatori dei posteggi avviene con i criteri e le modalità di cui al successivo articolo

Articolo 8

Riassegnazione posteggi

- 1- Nel caso di trasferimento di mercati con la istituzione di un nuovo mercato, si procede alla riassegnazione globale dei posteggi con la formazione di una graduatoria di tutti gli operatori con criterio di priorità quello dell'anzianità nel mercato di appartenenza, tenuto conto della diversa periodicità, e, in caso di parità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'operatore quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese.

Articolo 9

Modifica della concessioni

- 1- Il Comune, sentite le Associazioni di Categoria, ha facoltà di revocare, modificare ed apportare ogni variazione ritenuta opportuna, anche con riferimento alla dislocazione del posteggio, di tutte le concessioni, anche già rilasciate, quando ciò sia reso necessario per la tutela dell'interesse pubblico.
- 2- Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 10

Normativa igienico-sanitaria

- 1- Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.
- 2- I banchi temporanei adibiti alla vendita di prodotti alimentari, ferma restando l'osservanza delle norme generali dell'igiene devono avere i seguenti requisiti:
 - a. essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b. avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a m.1;
 - c. avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
- 3- Le disposizioni di cui alle lettere b e c non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
- 4- Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 2, devono essere forniti di:
 - a. idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - b. serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c. lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d. serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - e. adeguato piano di lavoro,
 - f. nonché rispettare le seguenti prescrizioni :
 - i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
 - i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;
 - è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui sopra, purché al momento su richiesta dell'acquirente;
- 5- Per la vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, e devono essere corredati da:
 - i. dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare dei molluschi bivalvi vivi;
 - ii. idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
 - iii. appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
- 6- Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 2, devono essere forniti di:

- a. sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra 60° e 65°, ovvero, per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
 - b. serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c. lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d. serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile.
- 7- I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca,

Articolo 11

Vendita a mezzo di veicoli

- 1- E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
- 2- Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente previste

DISCIPLINA DEL MERCATO CON POSTEGGI

Articolo 12 Mercato settimanale

- 1- Il mercato con posteggi viene svolto in questo Comune nella giornata di giovedì

Articolo 13 Posteggio in concessione

- 1- Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.
- 2- I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione.
- 3- La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature. Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,50 per lato, in larghezza non oltre mt. 1,00, con altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso ed all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di un metro tra un posteggio e l'altro.
- 4- Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta.

Art. 14 Orario di vendita

- 1- Il Comune fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi struttura, onde consentirne, al termine dell'orario di vendita, la piena e diversa usufruibilità ai cittadini.
- 2- Se non diversamente previsto, i posteggi sui mercati devono essere occupati entro le ore 8,00, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 13,30; è consentito l'accesso per il carico e scarico delle merci dalle ore 7,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00, ora in cui deve essere lasciata libera l'area di mercato.
- 3- Alle ore 8,00, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si procede all'assegnazione da parte della Polizia Municipale, secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

Art. 15

Prescrizioni

- 1- Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento.
- 2- La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda commerciale. E' vietato l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita.
- 3- E' fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da carta, cartone, ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti. I rifiuti non potranno essere depositati sfusi nei cassonetti ma negli idonei sacchetti.
- 4- E' rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, infiggervi chiodi, appendere oggetti di qualsiasi genere, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso.
- 5- I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo sottostante, alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco, compresi quelli agli impianti esistenti,.
- 6- Il Comune può richiedere agli operatori il versamento di una cauzione a garanzia del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti..
- 7- E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.
- 8- E' vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, CD. e similari, potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempreché il volume sia minimo, da concordare con il Personale di Vigilanza della Polizia Annonaria, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.
- 9- I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile bene esposti alla vista del pubblico.
- 10- E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- 11- Ai concessionari è fatto obbligo:
 - a) di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
 - b) osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'Ufficio competente e dal personale di vigilanza;
 - c) esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.
- 12- La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 32 del presente regolamento

Articolo 16

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

- 1- L'assegnazione dei posti disponibili nel mercato viene effettuata dal Comune a favore degli ambulanti compresi - dietro presentazione di domanda - in apposita graduatoria.
- 2- Nella formulazione della graduatoria si terrà conto della data di presentazione delle domande. Per le domande che hanno la stessa data di presentazione valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- più alto numero di presenze nel mercato;
 - minor numero di posteggi;
 - sorteggio:
- 3- I commercianti hanno facoltà di scelta del posteggio fra quelli non ancora assegnati definitivamente.
 - 4- Gli stessi posteggi verranno ripartiti secondo criteri merceologici.
 - 5- Presso l'Ufficio competente sarà istituito uno schedario nel quale verranno iscritti gli ambulanti titolari di posteggio.

Articolo 17

Criteri di priorità

- 1- Nella prima applicazione del presente regolamento , per la prima assegnazione dei posteggi, verrà data la precedenza assoluta:
 - ai richiedenti che siano già assegnatari di posteggio definitivo a suo tempo assegnato;
 - ai richiedenti assegnatari provvisori del posteggio che hanno il più alto numero di presenze nel mercato settimanale di questo Comune. I commercianti hanno facoltà di scelta del posteggio tra quelli non ancora assegnati definitivamente.

Art. 18

Concessione posteggio

- 1- Ai sensi dell'art. 43 della L.R. n°35/91 la concessione del posteggio ha durata di dieci anni e può essere rinnovata.

Articolo 19

Posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1- Individuati i posteggi nel mercato riservati ai produttori agricoli, ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio ai sensi della normativa vigente tramite bando sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - anzianità maturata rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.4 della D.Lgs n°228/2001.
 - sorteggio
- 2- E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - 3- decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - 4- decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180

Articolo 20

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

- 1- L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
- 2- L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
- 3- E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- 4- Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.R. n°60/95, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- 5- L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Municipale. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili.

Articolo 21

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

- 1- L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- 2- L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione, per tutte le ipotesi sopra previste, è effettuata dalla Polizia Municipale, per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio quello del più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge 538/93. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle imprese del deceduto. In caso di produttore agricolo si seguono gli stessi criteri.
- 3- L'assegnazione temporanea viene effettuata obbligatoriamente tenendo conto della destinazione – alimentare e non alimentar.

Articolo 22

Decadenza della concessione decennale del posteggio e revoca della relativa autorizzazione

- 1- La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a tre mesi in ciascun anno solare, ovvero chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso dei tre mesi (ovvero superiore alle 13 giornate di mercato), fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare debitamente documentati entro 30 giorni dall'assenza. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di una attività stagionale, il numero di giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. secondo il rapporto di 1/4 stabilito dalla Legge.
- 2- Costituisce decadenza dalla concessione il non rispetto da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.

- 3- Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme di legge o del presente regolamento la decadenza della concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.

Articolo 23

Riorganizzazione interna dei mercati

- 1- Nel caso in cui, al fine della riorganizzazione interna del mercato, si debba procedere ad una diversa dislocazione dei settori alimentari e non alimentari, ad una ristrutturazione, spostamento, ricollocamento parziale per motivi di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse, che coinvolga al massimo il 20% degli operatori titolari di concessione, la riassegnazione dei posteggi è effettuata, nelle aree appositamente individuate, con le seguenti modalità:
 - a. emanazione di bando comunale;
 - b. pubblicizzazione del bando mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione del ricollocamento dei posteggi;
 - c. redazione di una graduatoria alla quale partecipano unicamente i titolari di posteggio interessati allo spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento parziale del mercato.
- 2- La graduatoria viene redatta tenuto conto dell'anzianità di presenze maturata nel mercato. A parità di anzianità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'operatore, anche in modo discontinuo, quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese.
- 3- Nel caso in cui la percentuale dei posteggi coinvolti nel ricollocamento del mercato superi il 20% del totale, si procederà alla riassegnazione dei posteggi nelle nuove aree appositamente individuate ed in quelle preesistenti ritenute idonee, con la redazione di una graduatoria alla quale partecipano tutti i titolari di posteggio oggetto di spostamento, ristrutturazione e comunque ricollocamento, anche parziale. Inoltre possono partecipare alla graduatoria tutti gli altri operatori presenti nel mercato, che ne facciano richiesta. In questo caso i richiedenti metteranno a disposizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa e che ne abbiano diritto, il posteggio di cui sono titolari. La graduatoria viene redatta con i criteri di cui al comma 1.

Articolo 24

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

- 1- L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta, nelle forme di legge, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Commercio itinerante

Articolo 25

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

- 1- L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
- 2- L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
- 3- E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica solo il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo
- 4- Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno 500 metri e per non più di un'ora.

Articolo 26

Zone vietate

- 1- L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone analiticamente indicate nella planimetria allegata al piano del suolo pubblico.
- 2- Presso il Servizio Attività Produttive e presso la sede della Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 27

Determinazione degli orari

- 1- Ai sensi delle norme vigenti, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito, secondo l'art.11 del D. Lgs. n.114/98, dalle ore 07,00 alle ore 22,00.

Norme transitorie e finali

Articolo 28

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

- 1- Le variazioni temporanee del dimensionamento, singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non comportano modifiche del presente regolamento

Articolo 29

Concessioni temporanee

- 1- Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.
- 2- Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinare all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dagli organi dell'Amministrazione interessati e coinvolti nelle iniziative, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.
- 3- Annualmente il comune determina, in relazione al calendario delle feste e sagre tradizionali, per ciascuna, il numero e l'ubicazione dei posteggi da attribuire nonché gli articoli di cui è consentita la vendita, tenendo conto degli usi e delle consuetudini.

Articolo 30

Validità delle presenze

- 1- Sono confermate le graduatorie esistenti alla data in entrata in vigore del presente
- 2- Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o dipendenti che risultino delegati con apposita annotazione sull'autorizzazione

Articolo 31

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

- 1- I concessionari di posteggi sono tenuti al pagamento della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) temporanea e della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) la cui misura è determinata dai regolamenti comunali tenendo conto della superficie assegnata.
- 2- Il pagamento della TOSAP deve essere fatto anticipatamente tramite bollettino di conto corrente postale entro il mese di dicembre dell'anno precedente per gli importi da versare in un'unica soluzione o entro i mesi di dicembre, marzo, giugno, settembre se gli importi sono dilazionati, o quotidianamente, da effettuarsi nel rispetto delle modalità riportate nella

convenzione stipulata annualmente tra l'Amministrazione Comunale e i Concessionari dei posteggi.

- 3- In caso di mancato pagamento delle tasse dovute il personale di vigilanza procederà nel modo seguente :
 - a) per il primo giorno verrà notificata la diffida ad effettuare il pagamento;
 - b) dal secondo giorno di mercato e per i successivi giorni di mercato senza il pagamento della tassa dovuta , verrà contestata la violazione al presente articolo e comminata la sanzione amministrativa da **€25,00** a **€150,00** ;
 - c) Alla scadenza del terzo mese senza che sia intervenuto il pagamento sono dovuti al Comune gli interessi legali. Del mancato pagamento l'Ufficio Polizia Municipale da comunicazione al Servizio Tributi del Comune per la riscossione coattiva.

Articolo 32 **Sanzioni**

- 1- E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 258,23** a **€ 2.582,29** e con la confisca delle attrezzature e della merce:
 - a) chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato;
 - b) chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
- 2- Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dal primo comma e con la confisca di tali prodotti.
- 3- 3. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 51,65** a **€309,98**.
- 4- Per le violazioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il Sindaco nel cui territorio ha avuto luogo la violazione..

Articolo 33 **Abrogazioni precedenti disposizioni**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.